

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2806

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRESCO, ALBERINI, BARBALACE, ZAVETTIERI, BORGOGGIO**

Norme per l'assunzione, tramite concorso, presso il Ministero della difesa di talune categorie di personale dipendente da ditte appaltatrici

*Presentata il 17 giugno 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 6 giugno 1973, n. 313, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, sullo stato giuridico degli operai addetti agli stabilimenti della difesa, agli articoli 4 e 5, prevedeva l'assorbimento, negli organici del Ministero della difesa, del personale dipendente da ditte appaltatrici che già da tempo venisse utilizzato presso enti o stabilimenti di detta amministrazione, venendo in tal modo a regolarizzare la posizione di circa un migliaio di lavoratori.

A molti anni dall'entrata in vigore della legge citata, la situazione che nel frattempo si è venuta a ricreare è ancora più grave: sono quasi 2.000 i dipendenti di ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che lavorano presso enti della difesa e non godono dei benefici

della stabilità. Si tratta, quasi esclusivamente, di giovani compresi fra i venti e i quarantacinque anni di età, che vengono definiti « giornalieri » e che, inquadrati nella cosiddetta « manovalanza non connessa ai trasporti », in realtà svolgono le mansioni più ingrato e pesanti dei vari enti.

Bisogna, inoltre, precisare che essi attualmente gravano sul capitolo 1098 di spesa del bilancio di detto dicastero e danno luogo a costi molto superiori a quelli degli operai appartenenti ai ruoli dello Stato.

Ciò è dimostrato dai seguenti dati relativi all'anno 1983: un operaio di ruolo comune costa allo Stato, giornalmente, lire 36.000 circa.

Un operaio giornaliero (dipendente da ditte civili) costa allo Stato lire 106.000.

È necessario concedere, pertanto, anche a questi lavoratori la possibilità di accedere agli organici della Difesa.

A ciò provvede la proposta di legge da noi formulata, che consta di tre articoli.

Con l'articolo 1 si autorizza il Ministero della difesa a bandire concorsi riservati al personale dipendente da ditte appaltatrici che venga utilizzato da almeno

due anni presso enti o stabilimenti della difesa in mansioni salariali corrispondenti alla categoria degli operai comuni.

All'articolo 2 si fa riferimento ai requisiti necessari per accedere a detti concorsi.

Con l'articolo 3, infine, si stabiliscono i termini entro i quali dovranno essere banditi i concorsi di cui agli articoli precedenti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Gli operai dipendenti dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti o stabilimenti del Ministero della difesa in mansioni salariali corrispondenti a quelle dell'operaio comune della Difesa, sono ammessi a concorsi riservati per l'assunzione presso il medesimo Ministero, nella categoria degli operai comuni.

## ART. 2.

1. Per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 1 della presente legge occorre il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078.

## ART. 3.

1. I concorsi previsti dall'articolo 1 devono essere banditi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

